

LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1984, N. 4

**Norme transitorie in materia di referendum abrogativo
di leggi regionali o provinciali¹**

Articolo unico

Fino a quando il Tribunale regionale di giustizia amministrativa e la Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano non siano operanti, la cessazione delle operazioni referendarie, nelle ipotesi previste dall'articolo 19 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 13, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su parere vincolante di un collegio di tre membri, nominato con deliberazione della Giunta medesima, e così composto:

- dal Presidente della Corte d'Appello di Trento, o da un magistrato da lui delegato, con funzioni di Presidente, ove la richiesta di referendum riguardi una legge della Regione, o dal Presidente del Tribunale di Trento, rispettivamente, di Bolzano, o da un magistrato da lui delegato, con funzioni di Presidente, ove la richiesta di referendum riguardi una legge della Provincia di Trento, rispettivamente di Bolzano;
- dal Presidente della Sezione regionale della Corte dei conti, o da un magistrato da lui delegato;
- dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trento, o da un avvocato da lui delegato, qualora la richiesta di referendum riguardi una legge della Regione o della Provincia di Trento, ovvero dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano,

¹ In B.U. 6 novembre 1984, n. 53.

o da un avvocato da lui delegato, qualora la richiesta di referendum riguardi una legge della Provincia di Bolzano. Funge da Segretario un funzionario regionale con qualifica dirigenziale.

La composizione del Collegio deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale, ove la richiesta di referendum riguardi una legge della Regione, o nel Consiglio provinciale di Bolzano, ove la richiesta di referendum riguardi una legge della Provincia di Bolzano.

